



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione X^a– Ispettorato Territoriale Lombardia – ITLo –
e-mail it.lombardia@mise.gov.it - PEC dgsccerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it

U.O. II – AUTORIZZAZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI

RADIOAMATORE - patenti:

Si informa la gentile utenza che a seguito del DM 1° marzo 2021 tutti gli attestati per la Patente di Operatore di stazione per la classe unificata HAREC - level A, vengono rilasciati **esclusivamente in forma elettronica e firmati digitalmente**.

Le relative richieste di

- rilascio Duplicato Patente,
- di Certificazione HAREC
- Ammissione agli Esami

dovranno essere presentate utilizzando **esclusivamente** gli appositi modelli (BRAVO) presenti alla pag. MODULISTICA --> Radioamatori ed inviate **esclusivamente in formato digitale** ad uno dei seguenti indirizzi:

Mail: it.lombardia@mise.gov.it

PEC: dgsccerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it

Si evidenzia che **l'imposta di bollo è assolvibile mediante dichiarazione sostitutiva** ([al seguente link](#)) sottoscritta dall'interessato e redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 dicembre 2000 n. 445, comprovante la corresponsione dell'imposta di bollo, da allegare sempre alla relativa istanza.

Il radioamatore riceverà all'email indicata la patente e l'Attestato HARECH firmati digitalmente. Sarà pertanto cura del titolare procedere alla relativa stampa su supporto cartaceo.

Sarà comunque cura del Radioamatore conservare detti documenti anche digitalmente per eventuale esibizione alle Autorità competenti che li dovessero richiedere.

ESAMI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE

Si invitano i gentili utenti a controllare periodicamente il sito del Ns Ispettorato al seguente Link:

<https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-lombardia>

dove saranno pubblicate tutte le istruzioni per la prossima SESSIONE ESAMI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE.

ESONERI:

Si informa che il DM 1° marzo 2021 (G.U. 22/03/2021) non contempla più l'esonero completo agli esami **ma solo quello parziale**. Al suo art. 5 espone un preciso elenco dei titoli dove è comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame.